

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI SOSPIROLO**

LEGGE 160/2019 ART.1

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina nel territorio del Comune di SOSPIROLO l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubblicità affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari anche mediante SCIA, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza, di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista, o in difformità delle stesse.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone patrimoniale disciplinato dal presente regolamento è dovuto al Comune di Sospirolo.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di gestione, di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento possono essere gestite dall'Unione Montana Val Belluna – Area Associata Tributi. Il Comune si riserva comunque la facoltà di gestire direttamente o affidare in concessione detto servizio nel caso non sia la possibilità di delega all'Unione Montana o lo ritenga comunque più economico e funzionale.
4. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma

dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della SCIA ove prevista, della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento o dal soggetto che ha reso la dichiarazione, ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I

PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

Art. 4 Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Ai sensi del codice civile, la stessa disciplina si applica alle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge una servitù di pubblico passaggio
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 5 Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività;
 - b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, ancorché derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.
2. Ai fini del calcolo del relativo canone si applicano le seguenti tariffe:
 - a) alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali;
 - b) alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere.

Art. 6 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, disciplinata dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 in base ai seguenti parametri:

- a) alla durata dell'occupazione;
 - b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) alla tipologia e finalità dell'occupazione;
 - d) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in n. 2 categorie individuate dall'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
 3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
 4. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente o i coefficienti relativi al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
 5. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.
 6. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali

Art. 7 Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
2. Qualora sia venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune, senza che nulla sia rimborsato. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata dal richiedente.

Art. 8 Occupazioni del sottosuolo mediante serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua prevista al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto e graduata mediante appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 9 Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni¹ dal canone di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 10 Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori esenzioni:
 - a) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative del terzo settore come definite ai sensi della normativa vigente;
 - c) le occupazioni effettuate da terzi in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato e le occupazioni effettuate per l'organizzazione di mostre, sagre paesane e simili, organizzate da associazioni aventi sede ed operanti nel Comune di Sospirolo
 - d) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune;
 - e) le occupazioni del suolo pubblico realizzate da privati e da parte di attività economiche, aventi sede ed operanti nel comune, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - f) bocche da lupo, tombini, griglie e simili;
 - g) condutture, cavi, canalette realizzate da privati;
 - h) balconi, bow windows e tende da sole afferenti unità abitative.
 - i) occupazioni per propaganda e attività politiche, con gazebo o attrezzature similari, fino a 10 mq;
 - j) occupazioni in occasione di festività o ricorrenze religiose o civili, fino a 10 mq.
2. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) Le sottoelencate occupazioni permanenti sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- **SUOLO PUBBLICO**

¹ Comma 834: Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

| | | |
|---|-----------|-----|
| - occupazioni per attività edilizia e simili | riduzione | 50% |
| - mezzi pubblicitari, fioriere ed arredo urbano | riduzione | 50% |

b) Le sottoelencate occupazioni temporanee sono sottoposte alla seguente graduazione tariffaria:

- **SUOLO PUBBLICO:**

| | | |
|---|-----------|-----|
| - occupazioni per attività edilizia e simili | riduzione | 50% |
| - spettacoli viaggianti, | riduzione | 80% |
| - manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose (con occupazione superiore a 10 mq) | riduzione | 80% |

CAPO II

TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 11 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00, prevista per i comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 10.000 (comma 826 dell'articolo 1 della Legge 160/2019).
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché la fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 12 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60, prevista per i comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 10.000.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché la fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 13 Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Art. 14 Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 15 Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

3. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n 2 categorie come definite nel presente regolamento. La tariffa standard è graduata mediante i seguenti coefficienti:
4. la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 0,59;
5. la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 0,65; per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale il coefficiente è pari a 0,13;
6. la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi è pari alla tariffa standard ridotta a 1/4;
7. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n 2 categorie definite come segue:
 - a) categoria 1 "centro abitato": San Zenon, Maras, Susin, Sospirolo, Ai Casai, Oregne, Piz, Camolino, Volpez, Mezzaterra, Mis, Pascoli, Regolanova, Torbe, Gron, Belvedere, Ai Fant, Ponte Mas e San Gottardo;
 - b) categoria 2 "zona esterna i centri abitati": tutte le strade, spazi ed altre aree pubbliche esterne ai centri abitati.
1. Per la determinazione del canone rispetto alle categorie di cui al comma 2 del presente articolo e alla tariffa del comma 1 sempre del presente articolo si stabilisce che:
 - a) Alla categoria 1 si applica la tariffa ordinaria;
 - b) Alla categoria 2 si applica la tariffa ordinaria nella misura del 50%.
2. Qualora la singola occupazione sia effettuata sul territorio afferente a due o più categorie e perla sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, si applica la tariffa più elevata.
3. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione degli spazi sono meglio definite nell'allegato A. Per il primo anno di applicazione, 2021, l'allegato A è comprensivo delle tariffe del canone. I coefficienti moltiplicatori secondari finalizzati a compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni possono essere

modificati dalla giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio (in coerenza con l'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000), nel rispetto dei seguenti valori minimi massimi:

- a) Per le occupazioni annuali i valori sono compresi tra 0,1 e 5
 - b) Per le occupazioni giornaliere, i valori sono compresi tra 0,2 e 40
4. Per le infrastrutture relative a stazioni di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, la tariffa è determinata dalla giunta in ragione delle condizioni di rilascio della concessione, con la possibilità di applicare un coefficiente fino a 1000 rispetto alla tariffa ordinaria. L'occupazione del suolo pubblico mediante antenna è determinata dalla superficie occupata espressa in mq applicando all'importo complessivo un ulteriore coefficiente, da un minimo di 20 ad un massimo di 50, che sarà stabilito dalla Giunta. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza-
5. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la procedura sopra descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
8. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse:
 - a) AREA TECNICA: occupazioni con cisterne, pozzetti, cavi, ecc. su strade comunali occupazioni effettuate per lavori edili e simili;
 - b) UFFICIO POLIZIA LOCALE: occupazioni regolate dal Codice della Strada e dalle Leggi di Pubblica Sicurezza; occupazioni inerenti le attività commerciali e simili;
 - c) AREA TRIBUTI ASSOCIATI - UMVB: tutte le altre fattispecie.

Art. 18 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo

procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite il concessionario del servizio con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica
8. In caso di affidamento del servizio al Concessionario o altro soggetto esterno, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al Concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il Concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente
9. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute.
10. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
11. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del

richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.

12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza
13. In caso di lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché di servizi comunali che abbiano necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali si dovrà darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri servizi coinvolti. Resta comunque necessaria l'ordinanza del in caso di modifica della viabilità veicolare.
14. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 19 Articolo Occupazioni occasionali

1. Per le occupazioni occasionali di seguito descritte si applica la procedura amministrativa in deroga che prevede la presentazione di apposita dichiarazione. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - b) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore a un'ora previa apposita concessione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia locale o dal competente servizio;
 - c) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 20 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 21 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo

di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga in linea di principio non è ammessa e può riguardare solo le occupazioni temporanee salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta motivata, contenente gli estremi della concessione in scadenza, la durata per la quale viene richiesto il rinnovo o la proroga, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e almeno 2 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 22 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se

non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 23 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 24 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) il trasferimento a terzi della concessione, salvo quanto disposto all'art. 22 del presente regolamento;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente; la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 25 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'ente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I

PRESUPPOSTO DEL CANONE PUBBLICITA' E TIPOLOGIE

Art. 26 Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero dal soggetto che ha effettuato la dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a) *pubblicità ordinaria*. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
 - b) *pubblicità effettuata con veicoli*. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in genere, di uso pubblico o privato. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto.
 - c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, o a proiezione luminosa, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, con schermi o pareti riflettenti.
 - d) *pubblicità varia*. Pubblicità effettuata mediante:
 - striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, manifestini;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili.

Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.
12. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ed è commisurata ad un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 28 Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. L'individuazione dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio comunale di Sospirolo, i limiti e la procedura amministrativa di installazione trovano disciplina nel presente Regolamento.
2. Sono oggetto del regolamento dei mezzi pubblicitari:
 - la suddivisione del territorio in diverse zone in cui è consentita la pubblicità, individuando i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari;
 - la definizione, la classificazione e relativa normativa dei mezzi pubblicitari;
 - la definizione delle regole generali e particolari per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria commerciale e privata, con esclusione della pubblica affissione e della pubblicità effettuata sui veicoli, aeromobili, palloni frenati, elementi gonfiabili, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, gli striscioni, locandine, stendardi come indicato nell'art. 11 del presente regolamento, i segnali "turistici e di territorio" normati dall'art. 39 del CdS e dall'art. 134 del Regolamento CdS.
4. La localizzazione dei mezzi pubblicitari viene autorizzata in funzione della tipologia del mezzo pubblicitario e della zona del territorio comunale. Per ognuna delle tipologie riportate nel presente regolamento sono specificate le caratteristiche richieste e dovute per ciascuna zona.

Art. 29 Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni previste dal Codice della strada la pubblicità con mezzi acustici è in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, durante le ore di lezione o in prossimità di edifici e chiese in occasione di cerimonie.
2. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta
 - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

Art. 30 Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro²;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle

² Riprende ex lettera h) art 17 del d lgs 507/93

vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso

Art. 31 Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni dal canone pubblicitario:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; si consiglia inserimento
 - b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a quanto previsto dalla normativa.
2. La tariffa del canone è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; l'eventuale presenza del messaggio dello sponsor non può superare il 20% dello spazio del manifesto
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

CAPO II

TARIFFA DEL CANONE PUBBLICITA'

Art. 32 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui la diffusione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00, prevista per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 33 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60, prevista per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 34 Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre il periodo di novanta giorni si versa la tariffa annuale.
4. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 1 e 5,5; (base)
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,6 e 8,5; (magg.50%)
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati;(magg.100%)
 - periodicità, anche stagionale.In caso di mancata approvazione da parte della Giunta, entro i termini previsti, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 35 Determinazione dei coefficienti per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico. La tariffa standard giornaliera è graduata secondo i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo la normativa vigente.
mediante i seguenti coefficienti:
 - a) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 0,3787
 - b) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per la quale il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 1,65
 - c) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del

- messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 0,76.
2. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico. La tariffa standard giornaliera è graduata mediante i seguenti coefficienti:
- a) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 0,0633;
 - b) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 0,2206;
 - c) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 4,1167;
 - d) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, fonica, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 2,460 (calcolata per ogni mezzo);
 - e) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la precedente lettera d), per ogni giorno o frazione, calcolata per ogni mezzo per un metro quadrato convenzionale;
 - f) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato sulla base della tariffa ordinaria giornaliera prevista dalla precedente lettera d) ed è dovuta per un metro quadrato convenzionale per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - g) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei mediante il servizio pubbliche affissioni è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 2,0667, elevato a 3,10 in caso di commissione fino a 50 fogli.
3. Le tipologie di pubblicità alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori secondari rispetto alla tariffa standard e in ragione dell'impatto ambientale, luminoso e acustico nonché dell'afflusso turistico sono definite nell'allegato A. Per il primo anno di applicazione, 2021, l'allegato A è comprensivo delle tariffe del canone. I coefficienti moltiplicatori secondari possono essere modificati dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio (in coerenza con l'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000), nel rispetto dei seguenti valori minimi massimi:
- Per la pubblicità annuale i valori sono compresi tra 0,1 e 8
 - Per la pubblicità giornaliera, i valori sono compresi tra 0,01 e 40
4. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 36 Procedura amministrativa per i messaggi pubblicitari

1. Salvo i casi di esclusione espressamente previsti nel presente Regolamento, il titolo autorizzatorio che consente, a chiunque ne abbia titolo, è concesso mediante richiesta di autorizzazione, ex art. 23 del Codice della Strada, da effettuarsi tramite SUAP. La procedura amministrativa da seguire è puntualmente disciplinata nel Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2009, al quale si rinvia.
2. Ad integrazione della procedura disciplinata dal regolamento di cui al comma 2, si precisa che il Associato Tributi genererà il correlato avviso di pagamento delle somme dovute a titolo di canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, da trasmettere all'interessato ai fini del versamento, entro i termini indicati dell'unica rata ovvero della prima rata in caso di rateazione. Il mancato pagamento nei termini indicati equivale a mancata conformazione dell'atto autorizzatorio e comporterà il divieto di prosecuzione nell'esposizione pubblicitaria.
3. Non sono soggette a SCIA ma alla sola presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 50, nel rispetto di quanto previsto dal CdS, dal Regolamento CdS e dal presente regolamento, le seguenti fattispecie:
 - a) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso con superficie non superiore a 5 mq per singolo elemento pubblicitario nei limiti di durata del titolo edilizio;
 - b) mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
 - c) tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a mq 0,25;
 - d) la pubblicità relativa ai contenuti delle pubblicazioni periodiche o quotidiane, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
 - e) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i soli prezzi dei carburanti;
 - f) le comunicazioni pubblicizzanti eventi, manifestazioni e lancio di iniziative commerciali temporanei. Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento CdS l'esposizione di tali comunicazioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa;
 - g) targhe indicative di nomi o loghi di attività imprenditoriali e/o professionali fino alla dimensione massima di cm 30x20 non luminose installate in adiacenza all'ingresso dell'attività fino a un massimo di n. 6 targhe adiacenti;
 - h) i mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia non luminosi o illuminati, installati internamente ai luoghi privati aperti al pubblico;
 - i) le vetrofanie.
4. L'esclusione dall'obbligo della SCIA mezzi pubblicitari non esonera dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

CAPO IV

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 26, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata: impianti per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica.

Art. 38 Canone del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Le tariffe del canone sono graduate e approvate secondo quanto stabilito dal Capo II del presente titolo.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun manifesto, e per periodi di esposizione che variano da un minimo di 10 giorni ad un massimo 30 o frazione, è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1, comma 827, L. n. 160/2019, moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato "C" del presente regolamento.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
5. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
6. Il canone è maggiorato del 10 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio

Art. 39 Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 40 Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza e dell'Unità Locale Socio Sanitaria in materia di salute;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
 - f) annunci mortuari,

Art. 41 Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento che è annotato in apposito registro in ordine cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune, o Concessionario del servizio, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. I manifesti devono essere consegnati, di regola, non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o Concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

8. Il Comune, o Concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione;
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 42 Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d. lgs 507/93

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet
3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
4. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
5. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo dello sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

Art 43 Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite di cui all'articolo precedente, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune
2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dal capo II del presente titolo con applicazione delle disposizioni previste per i casi di riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni.

TITOLO IV

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE – VERSAMENTO – ACCERTAMENTO

Art. 44 Richiesta di autorizzazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di autorizzazione, da effettuarsi tramite SUAP, deve essere presentata almeno 15 giorni prima.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) occupazioni occasionali, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'occupazione all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, tramite SUAP.
3. Per le manifestazioni pubblicitarie i casi soggetti a obbligo dichiarativo sono stati previsti dall'articolo 36, del presente regolamento, in conformità al regolamento sui mezzi pubblicitari. La dichiarazione deve essere presentata al Comune o Concessionario, obbligatoriamente prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e del pagamento del relativo canone, ove non esente.

Art. 45 Termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno mentre il versamento del canone di occupazione entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione, il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Il canone non è dovuto qualora il suo ammontare non sia superiore a euro 5,00, fatto salvo quanto previsto per le pubbliche affissioni.
11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 46 Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al concessionario del servizio. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore euro 10,00

Art. 47 Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - d) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50 per cento, calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 4. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma 3 calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 del d. lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.
 5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 48 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal Regolamento generale delle entrate comunali e della riscossione coattiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2020.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla

notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Per gli oneri, interessi e rateizzazione si rinvia al Regolamento generale delle entrate comunali e della riscossione coattiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2020.

Art. 49 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione

Art. 50 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.